

**REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262**

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 21-7-2023

**((Sezione IIIbis))**

**((Dei patti parasociali))**

Art. 2341-bis

**(( (Patti parasociali). ))**

**((I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società':**

**a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società' per azioni o nelle società' che le controllano;**

**b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società' che le controllano;**

**c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società', non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata**

*anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

*Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute dai partecipanti all'accordo.))*